

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TESAURO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	277
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	277
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
MIEVILLE: Proroga delle disposizioni della legge 10 novembre 1949, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale. (1233)	277
PRESIDENTE	277, 278
CESSI, <i>Relatore</i>	278
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	278
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Istituzione di una facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Sassari. (1554)	279
PRESIDENTE	279, 280, 281
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	279, 281
ERMINI	279, 280
SAILIS	280
CESSI	280
LOZZA	280
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	281

La seduta comincia alle 9,30.

CREMASCHI CARLO, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. *(È approvato).*

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bianchi Bianca.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dal Canton Maria Pia sostituisce il deputato Piasenti Paride per la discussione della proposta di legge n. 1233 e del disegno di legge n. 1554.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Mieville: Proroga delle disposizioni della legge 10 novembre 1949, n. 852, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale. (1233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Mieville: Proroga delle disposizioni della legge 10 novembre 1949, n. 852, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Ricordo alla Commissione che la discussione di questa proposta fu sospesa nella seduta del 14 luglio 1950.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1950

Prego il relatore, onorevole Cessi, di volerci ripetere per sommi capi la sua relazione.

CESSI, *Relatore*. Debbo ripetere oggi quanto già dissi alcuni mesi addietro, quando questa proposta di legge venne a noi per la prima volta.

Sono contrario, per principio, a provvedimenti di carattere provvisorio. Essi non fanno che perpetuare una situazione di anormalità, mentre io ritengo che sia tempo, ormai, di tornare alla normalità. Son trascorsi cinque anni dalla guerra e non è più il caso di invocare una situazione eccezionale, determinata dalla guerra stessa, al fine di continuare in uno stato di provvisorietà. E non è da oggi soltanto che io mi oppongo a ciò. Ancora tre anni fa, in occasione della presentazione di analoga proposta di legge, sostenni la necessità del ritorno ad una disciplina definitiva. Ed invece non si trova il tempo di preparare questa disciplina definitiva; e in tal modo, di anno in anno e di proroga in proroga, si continua a mantenere una situazione che non ha più ragion d'essere. Ma è poi tanto difficile il ritorno alla normalità?

Ma ecco che ancora oggi ci troviamo di fronte a questa alternativa: o negare a degli individui la facoltà di esercitare la loro professione, o, sia pure in linea provvisoria, accordarla. Eppure, la legge che riguarda l'abilitazione professionale è tuttora in vigore: essa non è stata abolita e neppure sospesa. Il Ministro potrebbe oggi bandire una sessione per l'abilitazione professionale. Sul terreno legale non incontrerebbe alcuna difficoltà; ma sul terreno morale?

Gli onorevoli colleghi ben sanno quanto sia necessaria — ed io nell'ultima discussione alla Camera avevo espresso questa esigenza in un ordine del giorno — una riforma della procedura dell'esame, per conferirgli una completa rispondenza allo scopo, quale oggi non si ha col subordinare l'esercizio professionale ad un iniziale ed anche ultimo controllo universitario.

Ora, se il Governo ritiene di poter addivenire nel più breve tempo possibile a questa riforma, la proroga è inutile; ma se questa assicurazione il Governo non può dare, allora ci troveremo nella necessità di dover, sia pure a malincuore, approvare questa proroga.

C'è da rilevare infine l'inesatta formulazione dell'articolo 1. Noi non concediamo l'abilitazione provvisoria — perché l'abilitazione è soltanto definitiva — bensì accordiamo l'esercizio provvisorio della professione. Presenterò il relativo emendamento quando discuteremo dell'articolo 1.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può dare l'assicurazione richiesta. Prego pertanto la Commissione di voler approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1

Per i laureati e diplomati nelle sessioni di esami riferentesi all'anno accademico 1949-1950 sono prorogate le disposizioni emanate con l'articolo 1 della legge 10 novembre 1949, n. 852 (legge 28 marzo 1949, n. 131, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683), in materia di abilitazione provvisoria.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole relatore, per sostituire le parole « in materia di abilitazione provvisoria », con le altre « per l'esercizio provvisorio della professione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

CESSI, *Relatore*. Ritengo superfluo quest'articolo. Non esiste alcuna ragione di particolare urgenza per questa legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Cessi di sopprimere l'articolo 2.

(È approvata).

In seguito alla modifica approvata all'articolo precedente, che diverrà articolo unico della proposta, occorrerà modificare anche il titolo come segue: « Proroga delle disposizioni della legge 10 novembre 1949, n. 852, sull'esercizio provvisorio della professione ».

Pongo ai voti tale modifica.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1950

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione di una facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Sassari. (1554).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Sassari.

Nella seduta precedente approvammo l'articolo 1; dopo di che la discussione fu rinviata su richiesta del rappresentante del Governo che desiderava aver tempo per rispondere ai quesiti rivoltigli.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ha ricordato l'onorevole Presidente, nell'ultima seduta, in occasione della discussione generale di questo disegno di legge, mi furono rivolte, da parte di qualche deputato, delle domande alle quali non potei rispondere sul momento. Mi sono però vivamente interessato per avere gli elementi richiesti, e solo ieri essi mi sono stati consegnati dai funzionari del Ministero, i quali hanno dovuto effettuare le necessarie ricerche sia *in loco*, a Sassari, sia presso il Ministero del tesoro e sia presso le varie Direzioni generali.

Rispondo, ora, a tutte le domande che mi furono rivolte.

L'istituzione della facoltà di agraria a Sassari trova il suo fondamento nel decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, articolo 14, che prevede, tra l'altro, lo stanziamento di lire 30 milioni per le spese d'impianto della facoltà. Tale istituzione, vivamente sentita da quelle autorità accademiche e politiche, è giustificata da ragioni di ordine sociale ed economico. Di tali necessità si resero conto il Consiglio della pubblica istruzione, prima, e poi anche il Ministero del tesoro, il quale autorizzò il funzionamento del primo biennio a decorrere dal 1946-47.

Gli studenti iscritti a tale facoltà sono stati: 39 nel 1946-47; 69 nel 1947-48; 94 nel 1948-49 e 101 nel 1949-50. Come si rileva, c'è una media di circa 30 nuove immissioni ogni anno.

Le spese occorrenti per il funzionamento di una Facoltà di agraria si aggirano sui 25-30 milioni annui. Per quella di Sassari sono stati previsti circa 27 milioni di lire all'anno. A tali spese s'intende far fronte mediante i contributi degli Enti locali per circa 3 milioni; con le tasse e i contributi di laboratorio per altri 3 milioni circa; per altri 7 milioni e 500 mila lire, richiesti per gli incaricati esterni e interni, si provvederà mediante gli stanziamenti già esistenti in bilan-

cio per il pagamento degli incaricati in genere, prelevando le unità dal ruolo organico nazionale di cui alla legge 7 maggio 1948, n. 1172, ed alla legge 24 giugno 1950, n. 465. Agli altri 7 milioni e 800 mila lire provvederà il Ministero del tesoro, mediante la concessa compensazione di cui al capitolo 458. Gli enti che hanno deliberato contributi a favore della istituenda Facoltà di agraria di Sassari sono: il Comune, con 1 milione; la Provincia, con 1 milione; la Camera di commercio, con lire 347.000, e l'Istituto di credito agrario di Sassari, con 525.000 lire. Tali contributi sono stati assunti per 8 anni e sono rinnovabili di decennio in decennio, se non disdetti almeno 18 mesi prima. Essi sono stati deliberati regolarmente dagli Enti, poi debitamente approvati dagli organi tutori, ed infine hanno formato oggetto di apposita convenzione con l'Università. L'impegno pluriennale da parte degli Enti è consentito.

PRESIDENTE. È consentito, previa deliberazione della Commissione provinciale, che in questo caso ha dato il suo assenso.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Regione sarda, d'altra parte, già contribuisce con la legge regionale sarda n. 4.

Sono stati previsti soltanto 4 posti di professori di ruolo, perché agli altri insegnamenti si provvede, come si è detto, mediante incaricati esterni ed interni, assommanti a 21, con i quali si coprono tutti gli insegnamenti fondamentali della Facoltà di agraria, che ammontano a 25. D'altra parte, non esiste alcuna disposizione che obblighi un minimo di cattedre di ruolo per una facoltà universitaria. Esistono, invero, facoltà anche con due professori di ruolo soltanto.

ERMINI. Anche con uno, ma non funzionano.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Facoltà di farmacia può avere anche un solo professore di ruolo.

PRESIDENTE. E c'è una facoltà che non ha alcun posto di ruolo. Tant'è vero che esiste un articolo apposito nel testo unico che prevede una procedura speciale in questo caso.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Inoltre non vi è alcuna disposizione che faccia obbligo di osservare una determinata proporzione fra i professori di ruolo e gli assistenti.

La nomina del Comitato è una necessità dovuta, nel primo assestamento della Facoltà, alla mancanza iniziale del Consiglio di facoltà, il quale, com'è noto, è l'organo com-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1950

petente a deliberare in merito alle chiamate dei professori di ruolo ed agli incarichi d'insegnamento. Tale organo trovasi già in altre leggi istitutive di Facoltà universitarie, come, ad esempio, quelle di lettere, di scienze e di ingegneria a Bari. Circa i criteri di designazione dei membri che dovranno far parte del predetto Comitato, sarà il Consiglio superiore della pubblica istruzione a presceglierli da altre Facoltà di agraria, così come è stato fatto per le nuove Facoltà sopracitate. Per quanto riguarda i locali e le spese di primo impianto della Facoltà, si ricorda che lo Stato deve erogare quei 30 milioni di cui al citato decreto legislativo luogotenenziale del 1944.

Altri chiarimenti in proposito, per quanto concerne in specie la convenzione e i piani finanziari, potranno essere forniti dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, a cui sono stati inviati tutti gli atti relativi.

Mi sembra, con questo, di avere risposto a tutte le domande che mi erano state rivolte.

SAILIS, *Relatore*. A chiarimento e complemento di quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, posso aggiungere che, oltre alla legge regionale che assegna 2 milioni per la Facoltà agraria di Sassari, v'è un altro provvedimento per l'arredamento dell'Istituto di industrie agrarie che dispone già di una prima assegnazione di 3 milioni da parte dell'Assessorato all'agricoltura della Regione autonoma della Sardegna.

Inoltre, c'è da notare che per il prossimo avvenire, in seguito ad accordi intervenuti con l'Assessorato regionale all'agricoltura, è assicurato anche, in località compresa nelle vicinanze della città di Sassari, l'istituzione di una sezione dell'Istituto zootecnico regionale, per il quale lo Stato ha stanziato la somma di 100 milioni di lire.

Per quanto riguarda le cattedre di ruolo, sono in corso trattative con gli Enti locali per il rinnovo di una convenzione di prossima scadenza, con la quale veniva assegnato un posto di professore di ruolo per la facoltà di medicina veterinaria. Si sta considerando la possibilità di far sì che, in sede di rinnovo di detta convenzione, il posto di professore a carico degli Enti locali venga destinato alla cattedra di zootecnica generale, che, essendo anche insegnamento fondamentale della Facoltà di agraria, darebbe a questa la disponibilità di un quinto professore di ruolo.

Per l'azienda che dovrà funzionare a complemento dell'attività della Facoltà, l'Università dispone presentemente del vasto ed attrezzato potere sperimentale dell'Istituto tec-

nico agrario (18 ettari, di cui gran parte irrigui), il quale possiede tutti gli impianti (compresi caseificio, oleificio, stalle, macchine, ecc.) occorrenti per la sperimentazione e l'addestramento pratico degli studenti.

Infine, l'Università possiede un importante patrimonio, costituito da terreni irrigui nella periferia della città di Sassari e da terreni più vasti nel comune di Torralba per una estensione di circa 100 ettari.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TESAURO

ERMINI. Ringrazio il Sottosegretario ed il collega relatore delle notizie che ci hanno date. Confermo che sono favorevole; e lo sarei stato egualmente se le notizie non fossero state così buone.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle dichiarazioni del Sottosegretario e del relatore, riprendiamo l'esame degli articoli.

L'articolo 1 è già stato approvato.

Passiamo all'articolo 2:

« Al ruolo organico dei posti di professore della Università di Sassari, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767, e con regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064, sono aggiunti quattro posti di professore per la Facoltà di agraria ».

CESSI. Non mi sento di approvare che per 21 materie fondamentali vi siano soltanto 4 professori di ruolo. Propongo un emendamento:

« *Sostituire alla parola: quattro, la parola: sette* ».

LOZZA. Sarei ben felice se si potesse accettare la proposta dell'onorevole Cessi. Ma io temo che la sua richiesta faccia arenare il progetto per molto tempo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Cessi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nella sua formulazione originaria.

(*È approvato*).

Poiché non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione gli altri articoli:

ART. 3.

Al ruolo organico degli assistenti ordinari istituito in virtù del decreto legislativo 7

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1950

maggio 1948, n. 1172 sono aggiunti cinque posti di assistente.

(È approvato).

ART. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato, composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato stesso compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facoltà di agraria.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della Facoltà di agraria saranno aggregati al Comitato di Facoltà, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà di agraria risultino assegnati tre professori di ruolo.

(È approvato).

ART. 5.

Le modifiche allo statuto dell'Università di Sassari per la parte relativa alla Facoltà di agraria avranno attuazione dall'anno accademico 1950-51.

(È approvato).

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo, che potrebbe essere incluso come articolo 5-bis.

« Limitatamente all'anno accademico 1950-1951, ed in deroga alle disposizioni vigenti, è stabilito al 28 febbraio il termine per le nomine ed i trasferimenti di professori di ruolo presso la predetta Facoltà ».

Le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare la proposta di quest'articolo aggiuntivo risiedono anzitutto nel fatto che non si vuol togliere alla Facoltà la possibilità di un inizio regolare, possibilità che non avrebbe se si dovesse aspettare che la legge vada al Senato e la conseguente pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Vi è poi da considerare la situazione particolare di quei professori che sono già in funzione e che verrebbero gravemente danneggiati se l'anno scolastico non avesse regolare inizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

(È approvato).

L'articolo ora approvato prende il n. 6. Do lettura dell'articolo 6 del testo ministeriale, diventato articolo 7. Vi è un errore di stampa: la parola « insegnanti », deve essere letta « insegnamenti »:

« È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi istituiti in via provvisoria, presso l'Università di Sassari dall'anno accademico 1946-47, relativa agli insegnamenti della Facoltà di agraria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo ministeriale, che diventa articolo 8:

« Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 7.800.000 annue, sarà fatto fronte nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta e del disegno di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

MIEVILLE: « Proroga delle disposizioni della legge 10 novembre 1949, n. 852, sull'esercizio provvisorio della professione » (1233):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	21
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1950

e del disegno di legge:

« Istituzione di una Facoltà di agraria presso l'Università degli Studi di Sassari » (1554):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Calosso, Cessi, Crema-

schì Carlo, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Del Bo, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, Lazzati, Lozza, Pelosi, Pierantozzi, Poletto, Rescigno, Sailis, Scaglia, Tesauero, Torretta e Vetrone.

È in congedo:

Bianchi Bianca.

La seduta termina alle 10,20.